

TAR Lazio (sede di Roma), 20 marzo 2023, n. 4830: VIA – AIA – rapporti e differenze tra le procedure

La sentenza in commento delinea i rapporti tra la VIA e l'AIA individuando le differenze circa l'oggetto di valutazione dei due procedimenti.

Spiega il T.A.R., richiamando sul punto costante giurisprudenza, che la procedura di VIA si occupa della valutazione in via preventiva dei profili localizzativi e strutturali dell'opera e dell'impianto, mentre l'AIA è il provvedimento complessivo con cui si valuta specificamente l'impatto ambientale degli aspetti gestionali e dell'attività e dell'esercizio dell'impianto. L'AIA è, dunque, caratterizzata dall'esame più approfondito di tutti i profili ambientali (emissioni nell'aria, scarichi nell'acqua e nel mare, emissioni sonore, vibrazioni, odori, impatto sul suolo e sul sottosuolo) coinvolti dal funzionamento complessivo dell'impianto.

Essendo la valutazione della VIA preposta all'inquadramento generale della localizzazione dell'opera e dell'impianto, il suo rilascio integra sostanzialmente una condizione di procedibilità dell'AIA. In tal senso la VIA precede il rilascio dell'AIA e ne condiziona il contenuto. Ne consegue che la VIA negativa preclude la successiva adozione dell'AIA, ma non viceversa. Infatti, dal momento che l'AIA esprime un giudizio definitivo di maggior approfondimento sull'intervento in concreto proposto, il suo rilascio può essere legittimamente negato anche a fronte di una VIA positiva.

Link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201903308&nomeFile=202304830_01.html&subDir=Provvedimenti